

RDO n. 2019075

**SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONI INTERFEROMETRICHE
DIFFERENZIALI DI SCENE SAR SATELLITARI DA COSTELLAZIONE
SENTINEL 1A -1B (CIG Z12246FEE7)**

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

A partire dal 2004 la struttura Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte ha sviluppato varie attività relative all'acquisizione ed interpretazione di elaborazioni radar-interferometriche da satellite con tecnica PSI (*Persistent Scatterers Interferometry*). Tale attività si è profusa negli anni con diverse fasi di acquisizione e interpretazione dei dati derivanti dalle piattaforme satellitari disponibili al fine di tenere il più possibile aggiornato il quadro delle analisi sia in termini di tecnologia disponibile sia in termini di tempo di aggiornamento. I dati acquisiti e opportunamente elaborati, sono stati nel tempo resi disponibili senza limitazioni di accesso o sul sito internet di Arpa Piemonte o attraverso una serie di pubblicazioni internazionali su riviste specializzate. Le attività finora svolte sono state sviluppate nell'ambito di diverse convenzioni tra Arpa ed il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, la Regione Piemonte e soprattutto sfruttando i contributi derivanti dalle attività nell'ambito di progetti finanziati dall'unione europea quali il progetto Provialp, il progetto Massa e soprattutto il progetto Alcotra RiskNat che ha permesso di aggiornare il dato fino al 2009 con l'utilizzo del satellite RadarSat.

Si ravvisa ora l'opportunità di continuare le attività di cui sopra elaborando le risultanze provenienti dalla nuova costellazione satellitare europea Sentinel; La missione satellitare Sentinel-1 è parte dell'ambizioso programma Copernicus, finanziato dall'Unione Europea, per l'Osservazione della Terra ai fini del monitoraggio del cambiamento climatico, un programma guidato dalla Comunità Europea in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Sentinel-1 in particolare è la missione radar, composta da due satelliti (A e B) della famiglia dei nuovi satelliti denominata Sentinel.

Sentinel-1 si colloca nel solco delle precedenti missioni ERS ed ENVISAT, delle quali utilizza la stessa banda, ma con potenzialità aumentate, grazie ad un tempo di rivisitazione inferiore (6gg vs. 35gg), ad un miglior controllo della stabilità dell'orbita e ad una maggior copertura territoriale delle immagini.

Tutte le immagini dei satelliti Sentinel-1 non elaborate (formato raw o SLC) sono gratuite per tutti gli utenti e su tutto il territorio Europeo, con il notevole risparmio in termini di costo che si focalizza solamente sul processo di elaborazione mediante tecnica interferometrica multi temporale.

La suddetta costellazione inoltre opera nella stessa modalità di acquisizione delle sistemi precedentemente utilizzati e permette quindi di raccordarsi perfettamente con la serie temporale dei satelliti ERS e radarsat e permettono inoltre di integrare in continuazione la serie temporale stessa con le nuove informazioni che si rendono disponibili ogni 6 giorni.

Lo sviluppo dell'attività relativa all'interferometria satellitare avviene nell'ambito della convenzione tra Arpa Piemonte e la Regione Piemonte denominata: "*Collaborazione tra Regione Piemonte, Settore geologico e Arpa Piemonte, Dipartimento tematico Geologia e Dissesto, per lo sviluppo delle attività legate al progetto INTERREG ALCOTRA V-A ADVITAM*". Rep. 000269 del 22 novembre 2017.

La capacità dell'Agenzia nella gestione di dati di diversa natura all'interno di un'unica banca dati di riferimento potrà integrare le informazioni derivate dal monitoraggio interferometrico con le situazioni locali già oggetto di studi e monitoraggi approfonditi (vedi ReRCoMF).

L'esperienza acquisita negli anni da Arpa Piemonte nel trattamento e nell'elaborazione del dato PS/DS risulta un fondamentale valore aggiunto all'attività volta dallo scrivente settore nell'ambito della comprensione dei fenomeni franosi e nel costante aggiornamento del quadro del dissesto soprattutto in riferimento ai fenomeni afferenti alla ReRCoMF.

Infine, valutando la complementarietà e contemporaneità con le analisi di immagini acquisite in banda-X della costellazione italiana COSMO-SkyMed, risulta evidente il vantaggio di avere una base di riferimento a più ampia scala per focalizzare in un secondo momento specifiche attività di approfondimento. Un servizio di mappatura a grande scala potrà essere un vantaggioso substrato di partenza verso i servizi di mappatura e studio di dettaglio su aree specifiche di maggiore interesse anche in vista delle attività direttamente collegate con il progetto PS-journal Italia promosso da Ispra e che vede Arpa Piemonte tra i soggetti di riferimento in ambito nazionale.

ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'acquisizione e le elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari da Costellazione SENTINEL 1, sia in orbita ascendente che discendente, con tecnica SqueeSar per l'intervallo temporale tra il 2014 e la data di aggiudicazione del presente incarico per la porzione di territorio relativa definita nell'allegato 1 pari a un'estensione territoriale complessiva è di circa 5.500 km².

Tutte le elaborazioni dovranno essere consegnate entro 80 giorni consecutivi dall'affidamento dell'incarico.

L'attività di assistenza, di cui al paragrafo precedente, dovrà essere svolta per la durata di 12 mesi dall'affidamento dell'incarico.

L'importo complessivo per il servizio in oggetto ammonta ad **Euro 20.490,00 oltre Iva**.

Il predetto importo, al netto del ribasso formulato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, costituirà il valore contrattuale dell'appalto.

Alla luce della natura del servizio gli oneri per rischi interferenti sono pari a zero.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE DEL SERVIZIO

E' richiesto l'utilizzo e l'elaborazione dei dati derivanti dalla costellazione satellitare Sentinel 1A e 1B con tempo di rivisitazione 6gg nelle geometrie ascendente e discendente su una porzione di territorio regionale (vedi allegato 1), a partire dal novembre 2014.

Il risultato dell'attività di processing sarà una mappa che riporta gli spostamenti lungo la linea di vista del satellite dei punti visibili secondo la tecnica dell'interferometria differenziale multi-temporale denominata SqueeSAR™ a partire da novembre 2014 fino alla data di attivazione del progetto (T0).

E' previsto l'utilizzo di tutto il dato storico esistente al fine di avere una base di misura significativa e aggiornata al fine di poter individuare i moti recenti avvenuti nell'area oggetto di interesse.

Il progetto prevede l'elaborazione delle immagini satellitari tramite tecniche SqueeSAR™ che dovrà essere ottimizzata in funzione della necessità di mappare i fenomeni d'instabilità di versante e subsidenza che interessano l'area di studio.

L'interesse verso l'utilizzo della tecnica SqueeSAR™ si manifesta in quanto tale tecnica è in grado di identificare non solo i "bersagli radar puntiformi" (i cosiddetti Persistent Scatterers - PS), ma anche aree omogenee di territorio (i Distributed Scatterers – DS) che mostrano un buon rapporto segnale-rumore nei dati radar satellitari. Proprio i dati forniti dai DS possono accrescere in modo decisivo il contributo informativo di un'analisi radar satellitare, in particolare quando l'area d'interesse è un'area alpina o comunque non associabile semplicemente ad uno specifico centro abitato.

Mediante Sentinel-1 si possono ottenere quindi mappature omogenee su vaste aree in un'ottica di comprensione di fenomeni che coinvolgono il territorio su larga scala, con una densità di punti di misura al suolo (PS/DS) superiore a quella dei già noti ERS, ENVISAT e RADARSAT, e comunque non inferiore a 20 PS-DS/Km², vista la similarità delle caratteristiche tecniche ma con un grado di stabilità orbitale e un pattern tecnologico all'avanguardia rispetto ai satelliti di vecchia generazione.

Le elaborazioni dovranno essere effettuate sulle aree evidenziate nella mappa riportata in allegato 1 utilizzando reference point scelto di concerto con la stazione appaltante. La scelta del reference dovrà essere eseguita attraverso l'individuazione di una proposta di target stabili e quanto più possibile baricentrici rispetto all'areale, sia da un punto di vista planimetrico che altimetrico, oltre

che idonei per quanto attiene le caratteristiche proprie del riflettore; tale operazione è funzionale a conseguire la massima attenuazione dell'incremento delle deviazioni standard dei valori di velocità media annua dei target individuati.

I risultati numerici delle elaborazioni saranno raggruppati in:

- **file metadati** (.xml), con i dati tecnici relativi al processo di elaborazione;
- **shapefile**, ovvero dataset di file di Punti di Misura (MP e punto di riferimento) georeferenziati.

In particolare saranno consegnati i seguenti shapefile:

- **shapefile TSR**, contenente: la stima della velocità media annua di spostamento, nell'arco temporale considerato, di ciascun punto di misura (MP), le serie storiche (grafici tempo-spostamento) di tutti i MP individuati nell'area di interesse con tempo di rivisitazione a 6 gg.

Negli shapefile dovranno essere presenti i seguenti campi, associati a ciascun MP:

- code (codice identificativo)
- vel (velocità media annua di spostamento)
- v_stdev (deviazione standard della velocità)
- height (quota del MP rispetto all'ellissoide di riferimento)
- ts (serie storica di spostamento)
- coherence (parametro di qualità)

I dati dovranno essere consegnati georiferiti in doppio formato WGS84 geografico e proiettato secondo il sistema WGS84 FUSO 32N specificandone l'algoritmo di trasformazione utilizzato.

L'aggiudicatario è tenuto a consegnare, insieme alle elaborazioni PSI, un dettagliato rapporto tecnico nel quale siano contenuti elementi relativi a:

- Selezione dei dati
- Selezione dell'immagine master
- Principi di funzionamento dell'algoritmo PSI, e del modello di spostamento utilizzato
- Coseni direttori dei frame radar
- Risultati Dataset Discendenti
- Risultati Dataset Ascendenti
- Scelta dei punti di riferimento
- Campo di velocità registrato
- Struttura del database dei risultati
- Precisione ed accuratezza del dato (sia in termini di posizionamento spaziale sia di campi di velocità riscontrati nelle diverse subaree processate).

ART.4 – ASSISTENZA IN FASE DI ANALISI DEI DATI FORNITI

Il servizio di assistenza dovrà essere garantito per la durata temporale di 12 mesi dalla data di affidamento dell'incarico e dovrà prevedere la disponibilità del tecnico che ha eseguito materialmente le elaborazioni a fornire qualsiasi delucidazione, chiarimento o verifica circa i dati ottenuti e le procedure di analisi utilizzate.

La disponibilità del Tecnico dovrà configurarsi essenzialmente come assistenza online garantita con tempi di risposta non superiori alle 24h, escluse le festività e possibilità di eseguire elaborazioni ripetute modificando il reference point o i parametri di input dell'algoritmo di calcolo utilizzato.

ART.5 - PROPRIETÀ DEI DATI, BREVETTI

La Stazione Appaltante disporrà a proprio piacimento delle elaborazioni consegnate, sia per ricavarne prodotti e servizi a derivazione diretta e indiretta anche cedibili a terzi, sia per pubblicarle sul web. I dati originali potranno, altresì, essere trasferiti ad altri Enti della Pubblica amministrazione.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità in caso di vendita di elaborazioni, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della stazione appaltante in relazione alle elaborazioni fornite o in relazione al loro uso; e, quindi, deve tenere indenne la Stazione Appaltante delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di marchio, derivante, o che si pretendessero far derivare, dal post-processamento, trasferimento ad altro soggetto o Ente dei dati oggetto della presente fornitura.

La Stazione Appaltante assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'Impresa del verificarsi di azioni del genere.

Ove dalla sentenza passata in giudicato risulti che le elaborazioni fornite presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale, e conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'impresa fornitrice, che deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della stazione appaltante dei dati, cui il diritto di esclusiva accertato dal giudice si riferisce;
- di sostituire i dati consegnati, in modo che la violazione abbia termine;
- di ritirare le elaborazioni fornite contro riduzione delle somme versate in caso di acquisto, tenendo conto dell'uso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per tutti i danni che la stazione appaltante abbia patito a seguito della violazione.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall'art.103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del

D Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: **UFUD7K**

La fattura relativa all'intero ammontare del servizio, compresa l'assistenza per la durata di mesi 12, dovrà essere emessa **entro il 31/10/2018** e dovrà riportare i seguenti dati:

- 1) *il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**;*
- 2) *il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);*
- 3) *il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento;*
- 4) *La struttura liquidante: Geologia e dissesto;*
- 5) *Il riferimento al Programma INTERREG V-A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014/20 Progetto AD-VITAM.*

A seguito della previsione dell'art. 1 D.L. 50/2017 anche ad Arpa Piemonte è stato esteso il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura sul sistema di interscambio Ddl.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC.

In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 6 – INADEMPIMENTO/ PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

L'aggiudicatario potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato:

- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale del servizio in caso di ritardata consegna delle elaborazioni entro i termini stabiliti dall'art.2 del presente capitolato;
- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale del servizio in caso di mancato rispetto delle tempistiche di risposta previste per l'assistenza online, art. 4 del presente capitolato.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 7 – ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva non sussista la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna delle elaborazioni;

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 12 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2018-2020 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

ART. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.